

Brutte notizie per i lavoratori pubblici che pensavano di potere recuperare delle somme a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, che ha dichiarato incostituzionale il prelievo contributivo del 2,5% relativo al nuovo sistema di calcolo del TFS introdotto dal 1 gennaio 2011, sulla base del quale si prevedeva che il computo fosse effettuato secondo le medesime modalità del TFR, mantenendo sia la medesima base di calcolo (utilizzando però solo l'80% della retribuzione) che la trattenuta a carico dei dipendenti pari appunto al 2,5%.

A seguito della pronuncia della Consulta, con il decreto legge n.185 del 29/10/2012, il Governo ha infatti immediatamente messo mano alla questione ed ha abrogato la norma relativa al nuovo sistema di calcolo con valenza retroattiva proprio dal 1 gennaio 2011, andando di fatto a ripristinare la situazione precedente con la conseguenza di non dovere restituire nessun tipo di somma ai lavoratori.

E' bene in ogni caso ricordare che tali disposizioni e modifiche riguardano esclusivamente i lavoratori pubblici in regime di TFS, mentre nulla vanno a modificare per tutti coloro che sono stati assunti dal 1° gennaio 2001 che sono già a tutti gli effetti in regime di TFR.

I provvedimenti, poi, non comportano alcuna modifica per quanto riguarda i soggetti che hanno aderito ad un fondo di previdenza complementare contrattuale che, all'atto dell'iscrizione, hanno esercitato l'opzione per il passaggio al regime di TFR (per il quale la base di calcolo corrisponde al 100% della retribuzione).

Cogliamo l'occasione per evidenziare come, in ogni caso, rimangono tanto più validi e significativi i vantaggi offerti dall'adesione ad un Fondo di previdenza complementare contrattuale che si possono così riassumere:

- beneficio del contributo dell'1% a carico del datore di lavoro
- deducibilità dal reddito imponibile, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni normative, dei contributi versati;
- rendimenti finanziari derivanti dalla gestione del patrimonio, che è affidata a società specializzate individuate attraverso gare ad evidenza pubblica;
- amministrazione del Fondo soggetta a rigorose regole, limiti e controlli posti dalle normative e dagli organismi di vigilanza;
- costi di gestione estremamente ridotti, tenuto conto che il Fondo non ha fini di lucro.